

Chiarimento n. 4

Si richiede di confermare che è ammessa la partecipazione alla procedura in oggetto degli studi associati, non tenuti all'iscrizione al Registro delle Imprese, e rientranti tra quelli previsti dal primo comma dell'art. 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e dalla lettera c), terzo comma, dell'art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.

Risposta chiarimento n. 4

Ai sensi dell'art. 65, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023 "Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'articolo 1, lettera l), dell'allegato I.1, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi".

L'art. 1, lettera l) dell'allegato I.1 fornisce la seguente definizione di «operatore economico»: "qualsiasi persona o ente, anche senza scopo di lucro, che, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica o privata, può offrire sul mercato, in forza del diritto nazionale, prestazioni di lavori, servizi o forniture corrispondenti a quelli oggetto della procedura di evidenza pubblica".

Conseguentemente, uno studio associato può partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici se risponde alla definizione di operatore economico data dal D. Lgs. n. 36/2023.